



# COMUNE DI PISCINA

*Provincia di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.15**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015**

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventisette**, del mese di **luglio**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
<b>CERESOLE Enrico</b>	SINDACO	Si
<b>BASSO Edda</b>	VICE SINDACO	Si
<b>CARITA' Daniele Giuseppe</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>MARTELLO Mirko</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>MOLINERO Massimo</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>GHIANO Enrico</b>	CONSIGLIERE	Giust.
<b>CASTAGNO Davide</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>BASTA Carmelina</b>	CONSIGLIERE	Giust.
<b>RAFFAELE Michele</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>DOVIO Roberto</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>AGODINO Paola</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>VIOTTO Massimiliano</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>CARTA Gemma</b>	CONSIGLIERE	Si
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Alberto CANE** il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CERESOLE Enrico** nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i commi 2 e 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, riguardano l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
- ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);
- l'art. 1 comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 che fa esplicito riferimento ad apposito regolamento per la disciplina dell'aumento dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef ed in particolare dispone che i Comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale, di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 360/1998, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- l'art. 1, comma 7, D.L. 27 maggio 2008, n. 93 aveva stabilito che, dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso *“e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, era sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.”*;
- con propria deliberazione n. 41 del 29.12.2008 si era approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che prevedeva un'aliquota unica di compartecipazione nella misura di 0,40 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha stabilito che *“La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applicava, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;*

- Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.06.2012 si approvava il bilancio annuale di previsione per l'anno 2012 con i relativi allegati ed in particolare il punto 5 del deliberato che recita "Di determinare nella misura di 0,50 (zerovirgolacinquanta) punti percentuali l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2012, modificando pertanto il regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29 dicembre 2008, disponendo la trasmissione di copia conforme della presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale -;
- Ritenuto, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio di previsione 2015, che ha subito, rispetto all'esercizio 2014, un taglio considerevole dei trasferimenti dello Stato, di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef dallo 0,50% allo 0,60% **per l'anno 2015, modificando di conseguenza anche il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta di reddito per le persone fisiche;**
- Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

- Richiamato decreto del 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno che stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio per l'anno 2015 è stato differito al 30 luglio 2015;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressa dal competente responsabile.

Con voti espressi in forma palese, presenti n.11 votanti n.11 voti favorevoli n.11

### **DELIBERA**

- Di recepire ed approvare tutto quanto esposto in premessa;
- Di deliberare per l'anno 2015 l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef dallo 0,50% allo 0,60%, modificando di conseguenza anche il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta di reddito per le persone fisiche;
- Di approvare il regolamento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con altra votazione resa in forma palese, presenti n.11 votanti n.11 voti favorevoli n.11

### **DELIBERA**

- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**COMUNE DI PISCINA**  
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER**  
**L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**  
**(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

APPROVATO CON ATTO CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 27.07.2015

## **Articolo 1**

### **Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.**

1. Il Comune ha istituito l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.
2. L'addizione Comunale all'I.R.P.E.F., cui sono soggetti i contribuenti che alla data del 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, risultino iscritti nei registri anagrafici, si applica così come previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 Settembre 1998, nel testo modificato per ultimo dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Articolo 2**

### **Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. è fissata dal 1 gennaio 2015 **nella misura di 0,60 punti percentuali.**
1. L'aliquota è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dal comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

## **Articolo 3**

### **Modalità di Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

## **Articolo 4**

### **Esenzione**

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, non viene stabilita nessuna soglia di esenzione, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del D. Lgs. N. 360/98

## **Articolo 5**

### **Rinvio a disposizioni di Legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

## **Articolo 6**

### **Efficacia**

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia di riscossione tributi.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2015.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to: CERESOLE Enrico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott. Alberto CANE

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
**(Art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal 05/08/2015 al 20/08/2015.

Li, 05/08/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott. Alberto CANE

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Li, 27-lug-2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Alberto CANE

---